



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Alla Direzione generale 50.18
Lavori pubblici e Protezione civile

e p.c. Al Presidente della G.R. per il tramite del
Capo di Gabinetto

Alla DG Difesa Suolo ed Ecosistema

Ai Carabinieri Forestali Campania

INVIO MEZZO PEO

Oggetto: Richiesta di deroga al divieto di bruciatura in alcuni Comuni interessati dalla diffusione dell'avversità Mal secco degli Agrumi (*Plenodomus tracheiphilus*) su agrumi

La recrudescenza dell'avversità Mal Secco degli agrumi negli ultimi tempi sta creando danni ingenti alle produzioni agrumicole campane, in particolare il limone, alcune delle quali rivestono particolare pregio tanto da aver ottenuto il riconoscimento del marchio IGP.

Il Mal secco è un'avversità di natura fungina causata dal fungo *Plenodomus tracheiphilus* per il controllo della quale è prevista, tra le misure di profilassi, adottate anche dalle vigenti "Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture" della Regione Campania, la distruzione delle parti infette in situ onde evitare la propagazione del fungo.

Tra i metodi di distruzione delle parti di piante legnose infette o di parti di esse, vi è la bruciatura delle stesse che consente la distruzione degli organi di propagazione del fungo in maniera definitiva. Tale procedura era prevista anche all'art.3 del DM 17 aprile 1998 "Disposizioni di lotta contro il Mal Secco degli Agrumi" che prevedeva *"i proprietari dei fondi colpiti dalla malattia sono tenuti al taglio e alla distruzione con il fuoco delle parti infette o dell'intera pianta qualora sia irrimediabilmente compromessa"*, attualmente non più in vigore in quanto patologia considerata endemica sul territorio italiano.

La pratica della bruciatura delle parti di pianta infestate dal fungo non può essere attualmente praticata, in considerazione del periodo di "grave pericolosità" per gli incendi boschivi entrato in vigore il 15 giugno c.a. e valevole fino al 15 ottobre 2024.

Data la situazione fin qui esposta, considerato che è indispensabile consentire, anche durante il periodo di "grave pericolosità" per gli incendi boschivi, l'abbruciamento delle piante legnose infette o parte di esse, al fine di contenere la propagazione del fungo, si chiede l'adozione di un provvedimento che integri il Decreto n. 225 del 07/06/2024 di grave pericolosità per gli incendi boschivi, che consenta ai Sindaci il rilascio di una deroga per i produttori di limoni dei comuni di cui all'elenco allegato che consenta loro di effettuare la distruzione delle parti di piante infette da Mal secco degli agrumi tramite bruciatura, nelle more dell'interlocuzione con il Masaf e dell'eventuale ripristino del decreto di lotta obbligatoria.

Gli operatori dovranno impegnarsi altresì al rispetto di alcune prescrizioni minime volte a limitare in ogni modo la possibilità di sviluppo e propagazione di incendi di seguito riportate:

1. la bruciatura delle parti legnose infette deve avvenire ad una distanza di almeno 100 m dai boschi;

DG 50.07.00

Centro Direzionale is. A6- 80141 – NAPOLI (NA) tel. 081 7967520

E-MAIL: dg.500700@regione.campania.it – PEC: dg.500700@pec.regione.campania.it

www.agricoltura.regione.campania.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>





2. la bruciatura del materiale infetto deve avvenire sul posto, in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca e deve essere distribuito in piccoli cumuli;
3. la bruciatura deve avvenire in orario mattutino dalle 5 alle 7 del mattino;
4. è vietato procedere all'abbruciamento in presenza di vento.
5. la bruciatura deve essere condotta con la presenza obbligatoria e continuativa degli operatori, in adeguato numero e mai da soli, i quali dovranno essere muniti di attrezzature e di acqua per lo spegnimento;
6. è fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
7. adottare qualunque altra precauzione utile a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi;
8. dell'attività di abbruciamento va data comunicazione almeno 48 ore prima di ciascun abbruciamento al Sindaco, ai Carabinieri Forestali e ai Vigili del Fuoco competenti per territorio.
9. il mancato rispetto dei suddetti obblighi e prescrizioni sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 178 bis del Regolamento Forestale, comma 2 lettera a), fatte salve ipotesi di reato più grave.

La Direttrice Generale
Maria Passari



MARIA PASSARI
Regione Campania
Direttrice Generale
11.07.2024 15:04:56
GMT+01:00

Allegato

Elenco dei Comuni interessati

Massa Lubrense (NA)

Meta (NA)

Piano di Sorrento (NA)

Sant'Agnello (NA)

Sorrento (NA)

Vico Equense (NA)

Capri (NA)

Anacapri (NA)

Amalfi (SA)

Cetara (SA)

Conca dei Marini (SA)

Scala (SA)

Vietri sul mare (SA)

Furore (SA)

Maiori (SA)

Minori (SA)

Positano (SA)

Praiano (SA)

Ravello (SA)

Tramonti (SA)

Atrani (SA)

Sant'Egidio del Monte Albino (SA)

Corbara (SA)

Eboli (SA)

Battipaglia (SA)

Capaccio Paestum (SA)

Altavilla Silentina (SA)

Albanella (SA)

Gragnano (NA),

Casamicciola (NA),

Serrara Fontana (NA),
Forio (NA),
Ischia Porto (NA),
Castellammare di Stabia (NA),
Barano (NA),
Lacco Ameno (NA),
Bacoli (NA),
Monte di Procida (NA),
Pozzuoli (NA),
Agropoli (SA),
Torchiara (SA),
Calvi Risorta (BN),
Capua (CE),
Carinola (CE),
Sessa Aurunca (CE),
Sparanise (CE),
Acerra (NA),
Boscoreale (NA),
Giugliano in Campania (NA),
Sant'Antonio Abate (NA),
Somma Vesuviana (NA),
Angri (SA),
Campagna (SA),
Casalvelino (SA),
Lustra (SA),
Nocera Inferiore (SA),
Ogliastro Cilento (SA),
Pagani (SA),
Pisciotta (SA),
Pontecagnano Faiano (SA),
Postiglione (SA),
Serre (SA)